



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione **n. 28**
del Consiglio comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ss.mm. Ricognizione al 31.12.2023 ed atti connessi.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.02** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Maestri Attilio	Sindaco
Baldracchi Luigi	Consigliere
Cosi Costantino	Consigliere
Dras Monica	Consigliere
Franceschetti Paolo	Consigliere
Gnosini Bruno	Consigliere
Maestri Mafalda	Consigliere
Maestri Marcella	Consigliere
Pesenti Francesca	Consigliere
Rota Sergio	Consigliere
Vianello Enrico	Consigliere

Assenti i Signori:

Boldrini Celestino	Consigliere
Bugna Luciano	Consigliere

Assiste il Segretario comunale dott. Alessio Garbato.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 della L.P. n. 27/2010, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 cit.

Dato atto che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 co. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al co. 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune

per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 ss.mm., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Richiamata la deliberazione n. 22/2018 del 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti e i relativi allegati.

Rilevato che, per effetto dell'art. 7 co. 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

Preso atto che:

- in data 23 novembre 2021, sub. prot. n. 6886 è pervenuta una circolare da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale si sottolinea che, in Provincia di Trento e ai sensi dell'articolo 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale e quindi la revisione per l'anno 2021 ha carattere facoltativo;
- ciononostante l'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, all'acquisizione dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo e ha ritenuto di adottare un documento di revisione, benché non obbligatorio.

Considerato che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10.02.2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) co. 1 della L.P. n. 27 dd. 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a Euro 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010.

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, sia di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24 del D.lgs. n. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Precisato che nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla risoluzione di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle, fornendone la motivazione e sollevando per il momento come unica eccezione quella relativa alla partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Alto Adige (ex Cassa Rurale di Trento), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- E.S.CO. B.I.M. E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.
- GEAS SPA
- TRENTINO DIGITALE SPA
- TRENTINO RISCOSSIONI SPA
- TREGAS SRL

e una partecipazione INDIRETTA nelle seguenti società:

- SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
- FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
- BANCA PER IL TARENTINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TARENTINO-SÜDTIROL – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.C. (già CASSA RURALE DI TARENTO BCC) tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 27.12.2018, esecutiva, si stabiliva, tra l'altro di revocare l'alienazione delle quote di Tregas S.r.l. detenute dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo e di rimandare a successiva valutazione l'adozione delle misure di razionalizzazione delle quote di partecipazione in Geas. S.p.A.

Accertato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Richiamati i piani operativi di razionalizzazione già adottati, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco dell'estinto Comune di Pieve di Bono prot. n. G641-1834-02/04/2015 di data 02.04.2015 e con Decreto del Sindaco dell'estinto Comune di Prezzo prot. n. H057-0750-02/04/2015 di data 02.04.2015 e i risultati dallo stesso provvedimento.

Richiamato, altresì, il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 28.09.2017, esecutiva, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai piani suddetti, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 dicembre 2018, con cui si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 gennaio 2020, con cui si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28 dicembre 2020, con cui si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 dicembre 2021, con cui si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 febbraio 2023, con cui si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18 dicembre 2023, con cui si è provveduto a confermare per l'anno 2022 la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., approvata con delibera consiliare n. 4 dd. 20.02.2023 relativa alla situazione al 31.12.2021, poiché nel corso del 2022 non si sono verificati eventi tali da rendere necessaria né la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo né l'adozione di un piano ordinario di razionalizzazione.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dall'ANCI e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna), pervenuto al protocollo comunale in data 13.12.2024, al n. c_m365-13/12/2024-0007578/A.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi.

Viste le delibere del Consiglio comunale n. 40 dd. 18.12.2023 con oggetto: "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2024-2026" e n. 41 dd. 18.12.2023 con oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011), della nota integrativa e dei documenti allegati".

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 08.01.2024, con oggetto: "Esame ed approvazione nuovo atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici".

Visto il d.lgs. n. 118/2011 ss.mm.

Vista la l.p. 18/2015 ss.mm.

Visto il d.lgs. 267/2000 ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 ss.mm.

Visto il regolamento di contabilità comunale.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accettandole come da elenco in premessa e da allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, sempre per le motivazioni esposte in premessa e nell'allegato "A" sopra richiamato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, a esclusione della partecipazione indiretta nella Banca per il Trentino Alto Adige (ex Cassa Rurale di Trento), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come dettagliatamente motivato nell'allegato "A" alla presente deliberazione.
3. Di incaricare il Sindaco e gli uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 ss.mm., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 ss.mm., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del T.U.S.P.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 183 co. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ss.mm., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, in alternativa al ricorso straordinario di cui sopra.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
Alessio Garbato
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi degli articoli 185 e 187 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- certificazione di pubblicazione.